

**REGOLAMENTO (CE) N. 80/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 175/2001 per quanto riguarda alcuni miscugli di talune varietà
di noci con guscio, ufficialmente definiti dal paese produttore**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio ⁽³⁾ prevede la possibilità di mescolare, per tutte le categorie di qualità, diverse varietà di noci comuni nello stesso imballaggio, sempreché tale miscuglio sia ufficialmente definito dal paese produttore.
- (2) Le autorità francesi hanno informato la Commissione di aver ufficialmente definito diversi miscugli di varietà, denominati «Noix de Grenoble» e «Noix du Périgord», applicabili alle noci fresche e alle noci secche. Le autorità americane hanno informato la Commissione di aver definito un miscuglio di varietà denominato «Noci di California», applicabile alle noci secche.

- (3) Fatta salva l'esistenza di altri miscugli di varietà di noci comuni peraltro ufficialmente definiti, è opportuno, per evitare eventuali differenze interpretative nell'applicazione del regolamento (CE) n. 175/2001, stabilire le caratteristiche di tali miscugli in detto regolamento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 175/2001.
- (5) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 175/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 24.